

# ***Comune di San Martino dall'Argine (MN)***

***Provincia di Mantova***

## **PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

### **Art. 1- Oggetto**

Il presente Piano, in conformità con l'articolo 29bis Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e con la Deliberazione Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016, disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di **San Martino dall'Argine (MN)**, su suolo pubblico o aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali aventi ad oggetto fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Non rientrano nell'ambito del presente piano le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell'associazione) e quelle organizzate da enti religiosi che hanno un patto concordatario con lo Stato italiano.

### **Art. 2 - Merci**

Le merci oggetto di cessione possono essere prodotti alimentari confezionati non deperibili, con esclusione di superalcolici, o prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione dei prodotti deve avvenire a corpo e non a misura, i beni devono essere di modico valore.

Deve verificarsi di norma un avvicendamento dei settori merceologici oggetto delle attività di cessione, pertanto dopo due iniziative consecutive di cessione dello stesso prodotto nella stessa area, si autorizza la successiva solo se le merci sono di diversa tipologia (anche se dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare).

### **Art. 3 - Durata e numero di iniziative**

La durata di queste iniziative è di norma di un massimo di 48 ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di **7 giorni** da parte dello stesso soggetto.

Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in **20** all'anno, non più di **2** da svolgersi in contemporanea.

Qualora le domande presentate eccedano il limite previsto, le postazioni vengono divise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

#### **Art. 4 - Titolari dell'iniziativa**

Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata:

- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n. 22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1.
- Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
  - assenza di fini di lucro;
  - divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
  - obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti e archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/90.

#### **Art. 5 - Individuazione delle aree**

Le aree individuate dall'Amministrazione per l'effettuazione delle attività oggetto del presente piano sono:

- **Piazza Matteotti**
- **Piazza Castello**
- **Via Garibaldi**

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali.

#### **Art. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima, individuata di norma in **20 metri**, rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

#### **Art. 7 - Iniziative di cessione a fini solidaristici promosse in collaborazione con commercianti in sede fissa o ambulanti con posteggio mercatale**

Possono essere esercitate anche in deroga alle presenti disposizioni le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali di dettaglio in sede fissa o su posteggio.

#### **Art. 8 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico;

- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- garantire gli accessi alle civiche abitazioni e ai passi carrabili, nonché gli affacci delle attività commerciali e artigianali esistenti;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti pubblicitari.

Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

#### **Art. 9 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla Legge Regionale n. 6 del 2/2/10 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/4/16, nonché alle Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061.